

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1966

Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione, è indirizzato a tre precise finalità, l'una dell'altra più importante. Disciplinare le provvidenze a favore dei piccoli pescatori in maniera più opportuna; adeguare le prestazioni a loro erogate a quelle concesse ai lavoratori subordinati del settore industria, ai quali i pescatori della piccola pesca, riuniti in cooperative o compagnie, sono equiparati agli effetti previdenziali e mutualistici; evitare, infine, che il diritto alle prestazioni, sancite da una legge dello Stato, venga diversamente accertato e riconosciuto, non già (come dovrebbe essere) per circostanze oggettive, ma per un'interpretazione soggettiva che gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le sedi provinciali degli Istituti assicuratori danno alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e alle circolari emanate dallo stesso Ministero del lavoro e dalle loro sedi nazionali. Interpretazioni che numerose volte hanno provocato opposte decisioni, pur trovandosi i soggetti della legge nelle stesse identiche condizioni di fatto e di diritto.

I principali ostacoli che si frappongono alla corretta applicazione di tale legge e le

lacune maggiori che la stessa denuncia riguardano i suoi soggetti (articolo 1); la funzionalità delle commissioni cui è affidato l'esame delle domande di riconoscimento come pescatori autonomi o come soci di cooperative o compagnie (artt. 3, 4, 6 e 7); i termini entro i quali sono proponibili i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali, compartimentali e centrali (articoli 4 e 5); le erogazioni cui hanno diritto i piccoli pescatori, associati in cooperative o autonomi (art. 9); la determinazione del numero delle giornate per le quali devono essere versati i contributi assicurativi e l'ammontare di questi (art. 10); la decadenza dei termini per la presentazione delle domande per il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione obbligatoria (art. 17).

Si ravvisa necessario, pertanto:

1) definire chiaramente e senza ulteriori possibilità di contrastanti interpretazioni, chi possa e debba essere ritenuto soggetto della legge;

2) modificare la composizione delle commissioni provinciali e compartimentali, aumentarne da tre a quattro anni il periodo

di durata e stabilire, inoltre, la liquidazione di un gettone di presenza ai loro componenti, in modo da evitare che (dovendo questi non solo rinunciare al salario o allo stipendio per le ore impegnate nelle riunioni, ma sopportare in proprio le spese di viaggio per raggiungere la sede della commissione) siano indotti a disertare le riunioni;

3) fare obbligo alle cooperative e compagnie di comunicare agli interessati il termine entro il quale è concessa facoltà di ricorso avverso i deliberati delle commissioni provinciali e compartimentali;

4) precisare i termini, in 90 giorni, entro i quali i pescatori hanno facoltà di proporre ricorso avverso le decisioni assunte ai diversi gradi dalle commissioni, sia in ordine alla loro iscrizione, sia in ordine al riscatto dei periodi non soggetti ad assicurazione obbligatoria;

5) modificare la composizione della commissione centrale, elevarne il periodo di durata da tre a quattro anni e prevedere, come già per le commissioni provinciali e compartimentali, un gettone di presenza per i suoi componenti;

6) uniformare l'erogazione degli assegni familiari a favore dei soci di cooperative o compagnie (come del resto già av-

viene per gli addetti alla pesca associata), ed il trattamento in caso di malattia, alle norme in vigore per il settore industria, adeguando anche allo stesso il periodo di assistenza previsto dopo la cessazione dell'attività di pescatore;

7) determinare il salario convenzionale, agli effetti dei contributi dovuti agli istituti assicuratori, in 500 lire giornaliere;

8) richiamare in vigore, senza preclusione di termini, la facoltà di presentare domande per riscattare i periodi scoperti da assicurazione obbligatoria.

Le condizioni di estrema povertà nelle quali versano gli addetti alla piccola pesca; l'importanza che questa professione riveste nel settore produttivo italiano; l'urgenza di trattenere in questa attività il numero più elevato possibile di unità lavorative, che vanno, invece, sensibilmente assottigliandosi con grave pregiudizio della economia nazionale; la dimostrata necessità che venga favorito lo sviluppo ed il consolidamento degli organismi cooperativi; sono motivi che suggeriscono le modifiche e le integrazioni alla legge del 1958, n. 250, che con il presente disegno di legge si propongono ad un'attenta considerazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dai seguenti:

« Sono soggetti della presente legge le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e, come tali, riconosciute, ognuna nell'ambito delle rispettive competenze, dalle commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 6.

Quando queste persone sono associate in cooperative, o compagnie, sono equiparate, ai soli effetti della presente legge, ai prestatori d'opera subordinata del settore industria. Beneficiano, pertanto, del trattamento degli assegni familiari e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi presso l'INPS, per le malattie presso l'INAM, per gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è così modificato:

— al primo e al secondo comma, le parole: « da tre rappresentanti dei lavoratori » e: « da due rappresentanti delle cooperative » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « da quattro rappresentanti dei lavoratori » e: « da tre rappresentanti delle cooperative »;

— il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti della commissione provinciale sono nominati dal Prefetto; i componenti della commissione compartimentale sono nominati dal Prefetto della provincia sede del compartimento marittimo. Durano in carica quattro anni ed hanno diritto per ogni seduta ad un gettone nella stessa misura di quella corrisposta dall'INPS ai componenti delle proprie commissioni previdenziali periferiche ».

Art. 3.

Il secondo periodo della lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi, con l'indicazione, altresì, dei termini entro i quali è concessa facoltà di presentare ricorso, di cui al successivo articolo 5 ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente:

« Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali, è data facoltà, ai pescatori autonomi ed a quelli associati in cooperative o compagnie, di presentare ricorso in prima istanza alla stessa Commissione della quale viene impugnata la decisione.

I termini del ricorso si prescrivono in 90 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata.

Avverso le decisioni delle commissioni di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, in seconda istanza, alla commissione centrale di cui al successivo articolo 6, entro 90 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata.

I ricorsi anzidetti sono proponibili tanto se trattasi di decisione relativa al riconoscimento della qualifica di pescatore di mestiere, quanto se trattasi di domanda di riscatto agli effetti pensionistici ».

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è così modificato:

— il n. 4) del primo comma è sostituito dal seguente:

« quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali a base nazionale e tre rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni na-

zionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

— il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Durano in carica quattro anni ed hanno diritto per ogni seduta ad un gettone di presenza nella stessa misura di quella corrisposta ai componenti delle Commissioni previdenziali centrali dell'INPS ».

Art. 6.

L'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è così modificato:

— la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« quelle previste dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, limitatamente ai pescatori associati in cooperative o compagnie; »

— la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modifiche, riguardanti l'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalità stabilite per gli operai del settore industria; »

— il secondo comma è soppresso.

Art. 7.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono sostituiti dal seguente:

« Agli effetti dei contributi dovuti agli Istituti assicuratori, l'ammontare del salario è fissato in lire 500 giornaliere ».

Art. 8.

L'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente:

« Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 sono ammesse senza prescrizione di termini e devono essere presentate alle Commissioni compartimentali per i pescatori in acque marittime, alle Commissioni provinciali per i pescatori in acque interne ».